

SENTE REGISTRAZIONE - SENTE BOLLI - SENTE DIRITTI



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE

Oggetto

SANZIONI AMM. VE

R.G.N. 17809/2004

Cron. 4388

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ANTONIO VELLA - Presidente - Ud. 19/02/2009
- Dott. ALFREDO MENSITIERI - Rel. Consigliere - PU
- Dott. VINCENZO MAZZACANE - Consigliere -
- Dott. STEFANO PETITTI - Consigliere -
- Dott. VINCENZO CORRENTI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 17809-2004 proposto da:

SILVESTRI LORENZO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA GIOVANNI BETTOLO 6, presso lo studio
dell'avvocato TITONE PATRIZIA, rappresentato e difeso
dall'avvocato VERNA GIANPAOLO;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI MODENA, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLLINA 36,
presso lo studio dell'avvocato GIUFFRE' ADRIANO, che
lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato

Stampa circolare del Tribunale di Modena con dati fiscali e identificativi.

MARCA DA BOLLO
MAGISTRATO
M. 17809/2004
R.G.N. 17809/2004
Cron. 4388

MARCA DA BOLLO
M. 17809/2004
R.G.N. 17809/2004
Cron. 4388

€1,55
UNO/55

€0,26
ZERO/26

00018479
01522511
0001-00029

0001790101
10-28-25
28/03/2008 10:16:53
DC1780467ER9A
0107148816262

01082174072880

5 276 2

0 1 08 217407 268 0

VILLANI VINCENZO;

- controricorrente -

nonchè contro

COMUNE DI MODENA CORPO POLIZIA MUNICIPALE in persona
del Comandante pro tempore;

- intimato -

avverso la sentenza n. 675/2004 della GIUDICE DI PACE
di MODENA, depositata il 11/05/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/02/2009 dal Consigliere Dott. ALFREDO
MENSITIERI;

udito l'Avvocato GIUFFRÈ' Adriano, difensore del
resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RICCARDO FUZIO che ha concluso per
accoglimento del ricorso.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Avverso la sentenza del Giudice di pace di Modena in data 11.5.2004, con cui era stata respinta l'opposizione al verbale della Polizia Municipale di quella città in data 13 ottobre 2003 per violazione dell'art. 146, terzo comma, del Codice della strada, proponeva ricorso per Cassazione Lorenzo Silvestri.

La sentenza impugnata aveva ritenuto, tra l'altro, che la mancata contestazione immediata della infrazione fosse legittima, in quanto l'art. 384 del regolamento del Codice della strada individua l'ipotesi di "attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa" tra quelle per cui può essere omessa la contestazione immediata.

Il Comune di Modena resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Con i due motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente stante la loro stretta connessione, si deduce errata interpretazione degli artt. 200 e 201 del codice della strada, nonché illogicità, contraddittorietà ed insufficiente motivazione dell'impugnata sentenza.

E' fatto pacifico che l'infrazione (attraversamento di incrocio con il semaforo che emetteva luce rossa) non fu contestata immediatamente, ma solo in



epoca successiva, in quanto constatata a mezzo di apparecchiatura Photored F. 17 A, apparecchio di rilevamento appositamente predisposto per fotografare le auto che incorrono nella ricordata violazione, senza che "in loco" vi fosse alcun vigile preposto al controllo.

Con una diligente sentenza, il Giudice di pace ha respinto l'opposizione, rilevando, tra l'altro, che l'art. 384 del regolamento di attuazione del Codice della strada elenca, a titolo esemplificativo, tra i casi in cui è consentita la contestazione successiva, quello di attraversamento del semaforo con luce rossa.

Le pur pregevoli argomentazioni svolte prescindono però da emergenze che impongono una valutazione diversa: in primo luogo, se è vero che in alcune sentenze questa Corte ha ritenuto ammissibile la contestazione non immediata della infrazione, pure tanto ha fatto legando tale differimento a precise condizioni, particolarmente specificate in tema di rilevamento a mezzo autovelox di eccesso di velocità (cfr. Cass. 4.5.3005, n 9222; 17. 3.2005, n 5861, ed altre), condizioni che non ricorrono nel diverso caso di attraversamento di incrocio con luce semaforica rossa, che, anzi, lascerebbe presupporre una velocità non elevata; in secondo



luogo, l'assenza non occasionale di agenti operanti sul posto non appare affatto consona all'utilizzazione di un apparecchio di rilevamento automatico nè appare superabile alla luce del disposto dell'art. 384 che ha natura regolamentare e, quindi, secondaria rispetto alla disposizione legislativa che, in astratto, prevede comunque come regola generale la contestazione immediata.

Questa Corte non ignora che in precedenti decisioni si è ritenuta legittima la assenza di agenti in relazione all'utilizzazione di autovelox (Cass. 21.7.2005, n 15348, ed altre), ma va rilevato che, a prescindere da ogni considerazione sulla valenza di tali decisioni in assoluto, pure, esse non sono tout-court applicabili alla diversa ipotesi che ne occupa.

Invero, a parte la già rilevata improbabilità, in un luogo del genere di elevata velocità, va evidenziato che la istituzionale rinuncia alla contestazione immediata appare non conforme alle possibili situazioni che in tali evenienze possono verificarsi (esemplificativamente, il caso di coda di autoveicoli che non consenta al mezzo che abbia legittimamente impegnato l'incrocio di attraversarlo tempestivamente) e che, solo la presenza di un agente operante in loco, può



riconduurre nell'alveo della corretta applicazione delle disposizioni relative (vedi in termini Cass. n. 23310/2005, n. 8465/2006).

Devesi quindi concludere che, nel caso che ne occupa, la mancata presenza in loco di agenti operanti, per un verso, preclude la possibilità di contestazione immediata nei casi in cui ciò sia possibile, così eludendo ex ante il precetto legislativo al riguardo e, per altro verso, non consente di verificare le concrete situazioni in cui l'apparecchio di rilevamento automatico opera, consentendo possibili equivoci, non risolvibili con certezza proprio per l'assenza degli agenti sul posto.

Il ricorso va pertanto accolto, l'impugnata sentenza va cassata e, non sussistendo elementi in senso contrario, questa Corte, pronunciando nel merito, deve accogliere l'opposizione, con la condanna del Comune di Modena alle spese, liquidate come da dispositivo.

P. Q. M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio l'impugnata sentenza e, pronunciando nel merito, accoglie l'opposizione proposta da Silvestri Lorenzo e condanna il Comune di Modena al pagamento delle spese che liquida, quanto al giudizio di



merito, in complessivi euro 200,00 e, quanto al
 presente giudizio, in euro 200,00, oltre ad euro
 300,00 per onorari, con gli accessori di legge.

efw

Roma, 19 febbraio 2009.

Il Consigliere estensore

Alfredo Merisio

Il Presidente

Antonio Belli

~~CANCELLIERE CI~~
lelezo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
 26 MAR. 2009
 Roma,
 IL CANCELLIERE CI
lelezo

UFFICIO REGISTRAZIONE E CANCELLERIA